

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSSELLA ZIZZA**  
**C.F. ZZZRSL67E61C351G**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**95126 Catania via G. Vagliasindi n.53**  
**telefax 095-439054**  
**cell. 338-3476556**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA**  
**SICILIA- PALERMO**

**RICORSO**

**PER:** Ass. Movimento No Muos Sicilia, con sede a Vittoria, via Ricasoli n. 122/a, in persona del Presidente pro tempore sig. Ottaviano Evola, nato a Niscemi, il 19/01/1955, residente a Niscemi, in via Fosse Ardeatine n. 22, c. f. VLE TVN 55°19 F899L e dei sigg.ri: Guglielmo Panebianco, nato a Vittoria, il 28/12/1976, residente a Niscemi in via Rocco Di Cillo, n. 3, c. f. PNB GLL 76T28 M088F; Giuseppe Maida, nato a Caltagirone il 25/06/1964, residente a Niscemi in via Cristoforo Colombo n. 56/p.2, c. f. MDA GPP 64H25 B428Y; Rosario Buccheri, nato a Niscemi il 26/09/1956 ed ivi residente in via Popolo, n. 189, c. f. BCC RSR 56P26 P899Q, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Rossella Zizza, del foro di Catania C.F. ZZZRSL67E61C351G che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazione al suo indirizzo di posta certificata pec: rossella.zizza@pec.ordineavvocaticatania.it, ed al suo telefax: 095439054, **unitamente e disgiuntamente** all'avv. Roberto De Petro, del foro di Palermo (c.f. DPTRRT71S26G273W – [avv.depetro@pec.it](mailto:avv.depetro@pec.it)), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Palermo via Celona n. 19, int 4.

**CONTRO**

- Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana in persona dell'Assessore pro tempore ;

- Dipartimento dell' Ambiente dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

**E NEI CONFRONTI DI:**

- Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore;

- Arpa Sicilia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in persona del rappresentante legale pro tempore;

- Dipartimento Azienda Regionali Foreste Demaniali in persona del rappresentante legale pro tempore;

- Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari in persona dell'Assessore pro tempore;

- Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore

- Department of the NAVY U.S.A. in persona del rappresentante legale pro tempore;

**PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE EXART.56 C.P.A)**

1. del provvedimento (non pubblicato) del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana- Dott. Gaetano Gullo – del 24 Luglio 2013, prot. n. 32513, avente ad oggetto “ *Progetto Muos - installazione del sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio US Navy di Niscemi*”. *Revoca dei precedenti provvedimenti di revoca prot. n. 15513 e 15532 ”* con il quale sono stati revocati i precedenti provvedimenti di revoca del 29.03.2013 (delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori dell'installazione M.U.O.S.)

2. di ogni altro atto antecedente e successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato.

### **IN FATTO**

Il presente giudizio investe Codesto Ecc. mo Tar dell'ormai nota questione, relativa all'istallazione del sistema M.U.O.S. che la Marina degli Stati Uniti D'America intende realizzare presso il Comune di Niscemi, e precisamente all'interno della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi", un sito d'importanza Comunitaria (SIC ITA 05007).

L'istallazione M.U.O.S., in fase di conclusione, sorge a distanza di 2 km dalle prime abitazioni e a una distanza di 5 km dal centro abitato del Comune di Niscemi.

L'area della stazione radio di Niscemi è stata acquistata negli anni '90 dal Ministero della Difesa dello Stato Italiano al demanio Militare.

L'impianto MUOS si compone di tre antenne paraboliche e due antenne elicoidali aventi le caratteristiche di seguito descritte.

Antenna parabolica in banda Ka: frequenza di trasmissione: 30-31 GHz; frequenza di ricezione: 20-21,2 GHz; potenza di trasmissione: 1600 W; diametro di antenna: 18,4 m; altezza del centro antenna sul terreno: 11,2 m; angolo di elevazione dell'asse di antenna: 17°; guadagno di antenna 71,4 dBi.

Antenna elicoidale in banda UHF: frequenza di trasmissione: 240-315 MHz; frequenza di ricezione: 240-315 MHz; potenza di trasmissione: 105 W; diametro di antenna: 33 cm; lunghezza di antenna: 4 m; altezza centro antenna sul terreno: 3,7 m; guadagno di antenna: 16 dBi.

L'esecuzione del progetto ha riguardato i seguenti interventi: livellamento del terreno, sistema di drenaggio acque meteoriche, consolidamento del

terreno, recinzione con cancello, viabilità, installazione di manufatti di supporto delle antenne e di manufatti di servizio, cabina di trasformazione, impianto antincendio, collegamenti con reti idriche, elettriche e telefoniche, impianto di illuminazione.

Il sistema di radio comunicazione M.U.O.S. prevede, complessivamente e a livello globale, la realizzazione di quattro satelliti e quattro stazioni terrestri. Le stazioni terrestri sono localizzate, rispettivamente, nel sud ovest Australia (stazione di kojarena, 30 km circa dalla città di Geraldton); nelle Hawaii (stazione radio isola di wahiawa); negli Stati Uniti, Virginia (sito non specificato) ed in Sicilia, nella stazione radio Niscemi.

Per quanto riguarda l'impianto previsto in Sicilia, in origine, doveva essere realizzato all'interno della base aeronavale di Sigonella (US NAVAL AIR STATION NASSING); successivamente, l'installazione è stata spostata all'interno della Stazione Radio Trasmissioni di Niscemi (Naval Radio Tansmitter Facility NRTF) in quanto, dalle risultanze di uno studio effettuato dalle società Analytical Graphics, Inc. (AGI) e MAXIM Systems la radiazione elettromagnetica emessa dall'impianto Muos potrebbe innescare i detonatori esplosivi dislocati sugli aerei presenti presso la base di Sigonella.

La Stazione di Niscemi è in funzione dal 1991, comprende 45 antenne verticali delle quali solo 27 operative nella banda di alta frequenza (HF) 3-30 :MHz, lunghezza d'onda rispettivamente 100-10 m, per comunicazioni di superficie, ed una verticale operante alla bassa frequenza (LF) di 46 kHz, lunghezza d'onda 6,52 Km, per comunicazioni sotto la superficie del mare. L'antenna LF è sempre in funzione, mentre le antenne HF sono rese operative per missioni navali e/o aeronautiche.

In Sicilia , il terreno di impianto del Muos ricade :

- 1) all' interno della zona A (zona B sino al 30.12.2009) della riserva naturale orientata (RNO) denominata "SUGHERETA di Niscemi ", istituita sin dal Decreto Assessoriale n. 475 del 25.07.1997 ed affidata in gestione all' Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana
- 2) In area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.l.vo n. 42/2004( art. 142 c.1 lett. f) e g).
- 3) nella rete ecologica " Natura 2000" all' interno del sito di importanza comunitaria (SIC) ITA050007 , istituito ai sensi delle Direttive Europee 92/43/CEE e 79/409/CEE

Rientrando, quindi, all'interno di una riserva, per vincolo ambientale, non è consentito realizzare nuove costruzioni, né tantomeno realizzare modificazioni alla conformazione dei terreni, senza aver prima ricevuto il preventivo nulla – osta dell' Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente, alla cui Valutazione di incidenza Ambientale, ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 sono sottoposti i progetti di opere ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario.

Le opere, anche di natura militare, da realizzarsi all'interno delle aree protette sono soggette, ai sensi dell' art. 354 del D.l.gs n. 66 /2010, alla normativa riguardante la protezione ambientale e paesaggistica (sotto questo aspetto trovano applicazione nella specie oltre all' art. 147 del D.l.vo N. 42/2004, anche gli artt. 122 e ss. della L. R. 03.05.2001 n. 6 che, nel caso di opere da realizzare all' interno di un parco o riserva naturale, occorre una Conferenza di Servizi, indetta dal Presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di

competenza dell' Ente e dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali.

Cio premesso, si richiamano di seguito i fatti e gli atti salienti di causa.

1. In data 06/08/2008, il Department of the Navy USA, ha chiesto all'Assessorato al Territorio e all'Ambiente della Regione Siciliana di indire una conferenza di servizi per il rilascio del nulla osta prescritto per la realizzazione di opere all'interno delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 122 della l. r. 6/2001, con riferimento al progetto denominato *“installazione sistema di comunicazione per utenti mobili sito Radio US. Navy di Niscemi – U. S. 41° Stormo – Sigonella, in RNO Sughereta di Niscemi”*.

2. Con verbale del 09/09/2008, la conferenza di servizi, sulla base della documentazione fornita dalla stessa Marina Statunitense e dei relativi nulla osta espressi dagli enti di competenza, ha approvato il progetto. Alla conferenza di servizi ha partecipato anche il Comune di Niscemi che ha espresso il proprio nulla osta nell'ambito del procedimento di valutazione d'incidenza ambientale.

3. Da notizie riportate da numerosi organi d'informazione nella quale si è appreso che lo spostamento dell'impianto Muos da Sigonella a Niscemi era dovuto alla peculiare potenza delle antenne Muos (rischi connessi all'innescio di detonatori). Il Comune di Niscemi, con atti del 20 e del 23 febbraio 2009, disponeva l'avvio del procedimento di riesame del nulla osta rilasciato, in seno alla Conferenza di Servizi citata.

4. Il Comune di Niscemi, ha incaricato tre Professori di valutare gli effetti delle emissioni elettromagnetiche sugli habitat esistenti nella Sughereta di Niscemi, e all'uopo ha nominato La Mela (agronomo forestale), La Mantia (ecologo faunista), Pasta (botanico dell'università di Palermo). Dalla relazione tecnica

redatta dai tre consulenti è emerso, oltre, all'assoluta insufficienza dei dati forniti a corredo del progetto Muos, un quadro allarmante sulle possibili ricadute negative delle antenne sulla fauna del SIC. Nella relazione, si legge espressamente che : ” *in modo del tutto irrituale, prima che venisse effettuata la valutazione d'incidenza sono stati già realizzati sia la via di accesso (con conseguente movimento terra) all'area d'intervento sia due capannoni al servizio degli operai per lo stoccaggio di materiale*”.

5. L'Arpa, nel frattempo, in data 16 giugno 2009, ha comunicato che dalle rilevazioni effettuate presso le abitazioni più vicine alla stazione radio i valori riscontrati sono prossimi e, in alcuni casi, superiori alla soglia di attenzione stabilita dalla normativa vigente (6v/mt) . DOC

6. Il Comune di Niscemi, in data 22 ottobre 2009, ha disposto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela del nulla osta rilasciato in seno alla conferenza di servizi del 09/09/2008 In assenza di controdeduzioni, con provvedimento del 19/11/2009, ha annullato in autotutela il nulla osta rilevando l'insussistenza dei presupposti formali e sostanziali per il rilascio.

7. Tuttavia, L'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, ha espresso arbitrariamente per la realizzazione dei lavori afferenti alla stazione MUOS di NISCEMI due autorizzazioni, e precisamente:

-autorizzazione Servizio Vas- Via prot. n. 36783 dell' 01.06.2011;

- autorizzazione del Servizio 4- Protezione del Patrimonio Naturale prot.n. n. 43182 del 28.06.2011.

Entrambi i su indicati provvedimenti autorizzatori venivano impugnati innanzi a Codesto Tar , SEZ.I, dal Comune di Niscemi con ricorso R.G.n. 1864/2011.

In data 21-12-2012, il Tar-Palermo, SEZ. I con ordinanza istruttoria ha ritenuto necessario disporre una verifica tecnica. A tal uopo, è stato nominato il Preside della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma, il Prof. D'Amore, cui sono stati affidati i seguenti quesiti:” 1.) *Qual è l'effettiva consistenza e quali sono gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS e dagli impianti di radiotrasmissione già esistenti presso la stazione radio di Niscemi?*

2.) *Tali emissioni sono conformi alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale delle aree SIC, nonché a quella antisismica?”*

12. In data 08-01-2013, all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) è stata presentata la mozione n. 2 e la n. 7, aventi ad oggetto: *“iniziative per impedire l'installazione del sistema militare Muos presso la base militare di Niscemi”*.

13. Successivamente, in data 22-01-2013, si è tenuta a Niscemi l'audizione della IV Commissione Ambiente e Territorio della Regione Sicilia con i rappresentanti dei Comitati No Muos.

14. In data 05-02-2013, si è tenuta a Palermo un'altra audizione congiunta tra la IV Commissione Ambiente e Territorio e la VI Commissione Salute all'A.R.S. presieduta, dall'On. Di Giacomo, cui hanno partecipato esponenti del Movimento no Muos (G. Panebianco, B. Maida, G. Impoco) nella quale, fra l'altro, sono emerse le preoccupazioni degli studiosi ( fra cui Levis, Strano, Coraddu, Cottone ) e le avvertenze per i gravi rischi che derivano dall'emissione delle onde elettromagnetiche, evidenziando che gli studi scientifici avevano dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione a radiazioni elettromagnetiche e danni oncologici !



**Gli studi posti a base delle autorizzazione erano stati fatti su dati parziali ed inattendibili, non avevano valore scientifico,** anzi, addirittura la

Professoressa Livreri che aveva firmato con il prof. Zanforlin ( università di Palermo) il parere preventivo sulla non nocività dell'impianto dichiarava in quell'occasione di avere eseguito lo studio per conto di una ditta milanese americana (legata alla Lockheed Martin), con sede anche in Sicilia, così disvelando la mancanza di imparzialità e terzietà, dichiarando anche di aver sottoscritto un agreement con gli Stati Uniti .

15. A seguito della suddetta Audizione congiunta, la Giunta Regionale della Regione Siciliana, con deliberazione n. 61, del 05-02-2013 conferiva mandato all'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente e al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di avviare, immediatamente, il procedimento per la revoca dei provvedimenti autorizzatori, prot. 36783 dell'1 giugno del 2011 e prot. 43182 del 28 giugno del 2011, rilasciati per la realizzazione del sistema di comunicazione per utenti mobili MUOS nel Comune di Niscemi.

Nella su citata deliberazione si evidenziava che mancavano indagini preliminari circa le interferenze del Muos rispetto alla navigazione aerea relativa all'areoporto di Comiso e studio in materia di tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e tutela ambientale del Sic ITA050007 "Sughereta di Niscemi ".

Con nota prot. n. 82/ Gab dell' 11. 02.2013 il Dir. Gen. del dipartimento dell'Ambiente e l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente comunicavano l'avvio del procedimento di sospensione in autotutela dei provvedimenti autorizzatori.

Con nota prot. n. 440/ Gab dell'11. 02.2013 il Dir. Gen. e l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente comunicavano l'avvio della procedura di revoca dei provvedimenti autorizzatori, cui facevano seguito i provvedimenti di revoca n. 15513 e 15532 del 29.03.2013 del Dirigente Regionale del D.R.A.

Tutto ciò in applicazione dell'art. 6 par. 3 della direttiva 92/43/CEE, che costituisce applicazione del principio comunitario di precauzione.

In applicazione del su citato prioritario principio di salvaguardia e tutela della salute dei cittadini, il Dir. Gen.- Dr. Sansone - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, dell' Assessorato Territorio e Ambiente - della regione Sicilia, provvedeva alla revoca in autotutela delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, in quanto agli inviti alla sospensione dei lavori, non seguiva nessun riscontro da parte della Marina degli Stati Uniti , come risultava dagli atti prodotti dal Comune di Niscemi, pertanto, in data 29 marzo 2013, con provvedimenti prot. Nn. 15532 e15513, disponeva la revoca delle autorizzazioni all'istallazione del sistema di comunicazione satellitare del Muos, con la seguente motivazione: *“considerato .che sussistono motivi d'interesse pubblico per procedere alla revoca dei provvedimenti autorizzatori concessi. Visto l'art 6, par. 3 della direttiva 92/43/CEE che costituisce un applicazione del principio comunitario di precauzione, da impiegare nel caso in cui i dati scientifici non permettano una valutazione completa del rischio, in quanto consente efficacemente di prevenire pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovuti ai piani o ai progetti previsti”*.

17. In data 20.04.2013 e 09.05.2013 il Ministero della Difesa, con due diverse iscrizioni a ruolo, rispettivamente, R.G.N.. 808/2013 e N. 950/2013, ricorreva

avverso la delibera n. 61 della giunta regionale della regione siciliana e degli atti di ritiro consequenziali, chiedendone l'annullamento e formulando, altresì, una richiesta di risarcimento del danno.

18. In data 27.06.2013 il verificatore, Prof. D'Amore dell'Università la Sapienza di Roma, incaricato dal Tar Palermo, nel procedimento rg. 1864/2011 depositava la relazione di verifica, confermando nelle conclusioni che **tutti gli studi ed i dati posti alla base delle autorizzazioni regionali sono erronei ed inattendibili, non sono stati valutati i rischi per la popolazione, per le interferenze con i vicini aeroporti. Risulta certo l'impatto ambientale negativo legato alle onde elettromagnetiche emesse dall'impianto.**

19. il TAR- Palermo con ordinanze, rese in data 09.07.2013, respingeva l'istanza cautelare presentata dal Ministero della Difesa sui procedimenti rg. 950 e 808 del 2013, ritenendo, fra l'altro, " *la priorità e l'assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione ( art. 3 ter, D. Legs. 3 aprile 2006, N. 152) nonché dell'indispensabile presidio del diritto alla salute della Comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettono seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema Muos. rilevato altresì che sussistono seri dubbi anche in ordine all'incidenza e la pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell'isola (aereoporto di Comiso, Sigonella, e Catania)*".

Ancora, il 18 giugno 2013 è decaduta l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, rilasciata per

l'esecuzione del progetto MUOS con provvedimento del 18.06.2008 Prot.n. 2293.

La suddetta autorizzazione paesaggistica prescrive espressamente“*l'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela paesaggistica ed è valida ai sensi del regolamento n. 1354 del 03.06.1940 per un periodo di 5 anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione*”. (Senonchè, da ultimo sulla validità dell'autorizzazione paesaggistica è intervenuto l'art. 39 del decreto legge 21.06.2013 (decreto del fare), il quale ha introdotto una sorprendente modifica all'art. 146, co. 4, del D.l.vo del 22.01.2004 n. 42, aggiungendo il seguente periodo:”..Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi”). Per mero tuziorismo va, infine, rilevato che anche il nulla-osta, rilasciato dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali il 10.06.2006 prot n. 2610, pervenuto all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia Regionale Foresta Demaniale di Caltanissetta il 22.10.2008 al protocollo d 'ingresso 2077 aveva validità annuale ed è scaduto .

20. Assai stranamente in data 24.luglio.2013, il Dirigente Gen.- dr. Gullo del Dipartimento dell'Ambiente dell' Assessorato Territorio e Ambiente con provvedimento prot. N. 32513 avente ad oggetto: “Revoca dei precedenti provvedimenti di revoca prot. N. 15513 e 15532” disponeva la revoca delle su citate note.

Conseguentemente per effetto di siffatto ultimo provvedimento sono ripresi i lavori nella base di Niscemi per il completamento dell' impianto Muos !

Tutto ciò premesso, il provvedimento quivi impugnato è illegittimo per i seguenti motivi

## IN DIRITTO

1. In via preliminare, sussistenza della legittimazione processuale dei ricorrenti.

1.1 Gli odierni ricorrenti sono l'Associazione "Movimento No Muos Sicilia" e i sigg. ri Guglielmo Panebianco, Giuseppe Maida e Rosario Buccheri.

L'associazione "Movimento no Muos sicilia" si costituisce in data 20 gennaio 2013, con i fini statutari ed istituzionali di affrontare l'immediato problema dell'inquinamento elettromagnetico legato all'istallazione delle Antenne Muos e delle antenne già esistenti, della base NRTF N. 8 situate all'interno della R.N.O. Sughereta di Niscemi (doc.).

Sussiste l'interesse al ricorso, poiché l'associazione aspira all'annullamento degli atti legittimanti le opere per cui è causa, che incidono in modo pregiudizievole sulle condizioni di vita dei cittadini e sull'interesse alla qualità ambientale e paesaggistica del territorio interessato, la cui tutela costituisce precipua finalità della stessa associazione. Sussiste interesse ad agire già specificamente delineato con interventi anche nelle sedi istituzionali.

Basti pensare che Guglielmo Panebianco (sul commissionamento del parere alla professoressa Livreri da un'azienda americana collegata a FINMECCANICA), Beppe Maida (sui profili di illegalità della vicenda), il dr. Cirino Strano (sulla crescita dei casi di leucemia) ed anche Gaetano Impoco, nella qualità di rappresentanti dell'Associazione Movimento no Muos hanno effettuato significativi interventi ed audizioni nella seduta del 05.02.2013 (riunione congiunta delle commissioni legislative IV e VI dell'ARS).

La detta associazione è già anche intervenuta ad adiuvandum della posizione del Comune di Niscemi e degli altri consorti (Legambiente Comitato

Regionale Siciliano, altri cittadini Niscemesi- Filippo Arena etc.) nel ricorso R.G.n. 1864/2011, innanzi a Codesto Ecc.mo Tar Palermo !

E' bene precisare che l'attività, dell'Associazione ricorrente, di contrasto all'istallazione Muos inizia prima che la stessa si costituisca in Associazione. Invero, un comitato spontaneo già ad agosto 2011, composto da coloro che oggi sono soci dell'Associazione ha promosso numerose iniziative dirette alla tutela dell'Ambiente e della Salute dei cittadini del territorio di Niscemi – Gela – Vittoria; attività, questa, documentabile (doc).

La detta associazione di protezione ambientale ha stabile collegamento con il territorio, radicando in modo consolidato vera e propria rappresentativà della collettività locale di riferimento, anche per il numero delle persone fisiche, costituenti l'associazione e residenti nel territorio interessato (Tar. Piemonte Torino sez. I 25 SETTEMBRE 2009 n.2292).

La ben nota Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 19.10. 1979 ha definito come “diffuso” l'interesse degli appartenenti ad una collettività, insediata in un determinato ambiente e come tale, tutelabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa. Tale interesse è azionabile anche da una associazione, in quanto formazione sociale ex art. 2 della Costituzione (Cons. di Stato sez. IV n. 2174 del 2009) . Addirittura, sussiste anche la legittimazione ad agire di meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni, residenti nel territorio interessato ( ex multiis Cons. di Stato n. 6554/2010 in senso conforme: Cons. di Stato n. 1185/2012; Cons. di Stato n. 5986/2011; Cons. di Stato n. 3107/2011; anche Corte di Giustizia europea CE

Il 15.10.2009; decisione 08.03.2011 proc. C-240/09, sentenza 12.05.2011 resa nel proc. C-115/09).

Nessun dubbio, pertanto, può sorgere quanto alla legittimazione processuale dell'Associazione ricorrente, in forza della sussistenza in fattispecie della c.d. "vicinitas" ossia lo specifico collegamento tra il soggetto e il territorio sul quale il provvedimento amministrativo impugnato produce i suoi effetti.

1.2. Per quanto riguarda la legittimazione dei singoli cittadini, odierni ricorrenti, che risiedono nell'area ove verranno prodotte le emissioni in atmosfera dall'impianto M.u.o.s, i predetti hanno interesse a contrastare l'istallazione, comportando tale impianto effetti deteriori nella propria condizione di vita, direttamente incidenti sulla salute, ed anche in relazione alla qualità del paesaggio naturalistico .

I ricorrenti sono tutti cittadini di Niscemi, residenti a breve distanza dal realizzando impianto MUOS. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui sia dimostrata la nocività di tale impianto verrebbero a subirne gli effetti negativi, così come subiscono già da tempo pregiudizio dall'impianto radio oggi in funzione. Quest'ultimo, infatti, ha sovente superato il limite di emissioni elettromagnetiche previsto dalla legislazione nazionale. Inoltre, non può tacersi il fatto che gli stessi ricorrenti temano per la loro incolumità fisica trattandosi di impianto strategico che, in caso di conflitto o attacco terroristico, costituirebbe un obiettivo privilegiato, con conseguente rischio per chi risiede nelle immediate vicinanze

Infine, gli scriventi subiscono un danno patrimoniale posto che il valore delle loro abitazioni, un tempo poste in zona amena, a ridosso della riserva naturale,

ha subito un consistente deprezzamento proprio per effetto della vicinanza con la base militare statunitense.

Sono evidenti, pertanto, le ragioni che sostengono la legittimazione da parte degli odierni deducenti.

In proposito, può richiamarsi la giurisprudenza formatasi in materia di urbanistica, secondo la quale i proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da una costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che possono pregiudicare la loro posizione per l'incisione delle condizioni dell'area e, più in generale, per le modifiche all'assetto edilizio, urbanistico ed ambientale della zona ove sono ricompresi gli immobili di cui hanno la disponibilità, senza che sia necessaria la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività (cfr. Consiglio Stato sez. IV n. 284 del 23/01/2012; Consiglio Stato sez. IV 13 gennaio 2010 n. 72).

Il pregiudizio che i ricorrenti subiscono dalla realizzazione e messa in funzione dell'impianto distante poche centinaia di metri dalle loro abitazioni è di tutta evidenza.

Tale interesse assume la consistenza di interesse legittimo per effetto delle norme che, disciplinando il potere della Pubblica Amministrazione, impongono che la stessa valuti in modo specifico gli effetti che le opere di autorizzazione, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, determinano nei confronti dei soggetti che vivono stabilmente nella zona nella quale le opere vengono installate.



Anche in questo caso, nessun dubbio, può sorgere quanto alla legittimazione processuale dei soggetti ricorrenti in forza della sussistenza in fattispecie della c.d. “*vicinitas*”.

**MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ATTO DI  
REVOCA PROT.N. 32513 DEL 24.07.2013, AI SENSI DELLA  
L.R.n.10/1991 –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO**

Il provvedimento dirigenziale del dr. Gullo prot. n. **32513** del 24.07.2013 (quivi censurato) è affetto da carenza di istruttoria ed motivazione, per violazione del principio del giusto procedimento, in quanto non è stato preceduto dal mancato previo avviso d'inizio del procedimento di revoca delle precedenti note (di ritiro) prot. n. 15513 e n.15532 del 29.03.2013. Ciò ha viziato irrimediabilmente la legittimità del provvedimento, quivi impugnato. del 24.07.2103, nonchè dell'intero procedimento, ove questo come nel caso di specie avrebbe potuto, comunque, avere un esito diverso, alla luce della delicata comparazione degli interessi in gioco, costituzionalmente garantiti e che richiedeva un'adeguato contraddittorio procedimentale (per tutte Cons. Stato sez. VI 16.04.2912 n. 2142 e Cons. Stato sez. VI 02.11.2007 n.5685) !

Rammentiano per mero tuziorismo che i provvedimenti ARTA prot. n. 15513 e n.15532 del 29.03.2013 erano stati preceduti da nota del Dir. Gen. del Dipartimento dell'Ambiente- ARTA prot. n. 440/ Gab dell' 11. 02.2013 di comunicazione dell'avvio della procedura di revoca/ritiro ed anche dalla nota prot. n. 82/ Gab dell' 11. 02.2013 del Dir. Gen. del Dipartimento dell'Ambiente- ARTA di comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione in autotutela dei provvedimenti autorizzatori, poi ritirati.

**ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DELL'ATTO IMPUGNATO DEL  
24.07.2013 - ILLEGITTIMITÀ' DERIVATA DAL PRESUPPOSTO  
ERRONEO COSTITUITO DALLA RELAZIONE ISS-ISPRA .  
MANCATA TERZIETÀ ED INDIPENDEZA DELL' I.S.S. IN QUANTO  
ORGANO GOVERNATIVO DI PARTE MINISTERIALE-**

La relazione dell'Istituto Superiore della Sanità - invocata quale presupposto - e - citata per relationem- è inficiata a monte dalla mancanza di indipendenza e terzietà dello stesso organo di parte ministeriale, così inficiando per illegittimità derivata il provvedimento di revoca **n. 32513** del 24.07.2013, quivi impugnato .

La Regione Sicilia aveva dato incarico all' I.S.S. di procedere alle verifiche riguardo i rischi connessi alle emissioni elettromagnetiche da parte dell'impianto MUOS .

A seguito dei ricorsi, con R.G. n. 808 e 950 del 2103, promossi dal Ministero della Difesa, che si è qualificato parte ricorrente, impugnando i provvedimenti N. 15513 e N.15532 del 29.03.2013, e che ha prospettato - con propria nota del 23.07.2013, indirizzata al Presidente della Reg. Sicilia - citata anche per relationem nel provvedimento del 24.07.2013 (quivi censurato)- di voler procedere alla rinuncia dell'impugnazione, solo in caso di revisione dei provvedimenti di revoca adottati. Certamente l'I.S.S., in quanto organo governativo di parte ministeriale non può essere considerato soggetto terzo ed indipendente che possa assicurare un'analisi imparziale, ciò inficia per illegittimità derivata l'intero procedimento!

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI  
PRECAUZIONE SANCITO DALL'ART. 174, PARAGRAFO 2,**

**DEL TRATTATO CE. DI CUI COSTITUISCE APPLICAZIONE**  
**L'ART. 301. COMMA 2, D.LGS. N. 152/2006- ART:3 L.N.24171990**  
**ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL TRAVISAMENTO**  
**DEI FATTI, ERRORE SUI PRESUPPOSTI – ERRONEA PARZIALE E**  
**LETTURA DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA**  
**REGIONE CARENZA DELLA MOTIVAZIONE**  
**CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI**  
**DELL'ENTE- VIOLAZIONE DA PARTE DELLA P.A. REGIONALE**  
**DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE**

Il provvedimento dirigenziale emanato dall'ARTA lo scorso 24 luglio 2013, odierno oggetto di gravame, risulta viziato in quanto fondato su presupposti erronei, pertanto, illegittimo, poichè si basa sull'asserito venir meno dei presupposti per l'applicazione del "principio di precauzione", che era stato invece ritenuto fondamentale nei due precedenti provvedimenti di ritiro/revoca del 29.03.213 delle autorizzazioni.

In quella sede la Regione Siciliana stabiliva , infatti, che occorre applicare il principio di precauzione *"nel caso in cui i dati scientifici non permettano una valutazione completa del rischio, in quanto consente efficacemente di prevenire pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovuti ai piani o ai progetti previsti"*.

Nel provvedimento del 24 Luglio 2013, il Dirigente Generale assume contraddittoriamente che la revoca del provvedimento di autorizzazione era motivata dall'assenza di uno studio rilasciato da un ente Pubblico di rilevanza nazionale e che tale ente è stato individuato nell'Istituto Superiore della

Sanità nella riunione del 15.03.2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministr

Tale studio dell' I.S.S. costituisce presupposto erroneo, non consente alcuna certezza riguardo la salvaguardia della salute della popolazione, dei beni ambientali coinvolti.

Nessun valore hanno studi o pareri espressi al di fuori del corretto procedimento, finalizzato all'autorizzazione dei lavori.

Il 12 luglio 2013 era stato depositato lo studio dell'ISS, il cui risultato nasce da un lavoro di un gruppo composto dal gruppo di lavoro dell'ISS, da esperti della Regione Siciliana, dall' ISPRA, dal Ministero della Salute, dall'OMS (il rappresentante di quest'ultima ha però partecipato ad una sola riunione). Nella prima riunione tenutasi il 7 maggio 2013 si è deciso che l'ISS effettuasse una propria valutazione non solo per quanto attiene ai campi elettromagnetici ma anche per quanto attiene al profilo di salute dei residenti nel Comune di Niscemi rispetto al resto della popolazione siciliana e le potenziali ricadute delle emissioni della raffineria di Gela sul Comune di Niscemi. Nella successiva riunione del 27 maggio 2013 si è deciso che l'ISS realizzasse una bozza di relazione da sottoporre alla valutazione degli esperti della Regione nell'attesa che l'ISPRA in accordo con l'ARPA, provvedesse alla valutazione dei campi elettromagnetici esistenti rispetto alla stazione NRTF di Niscemi. Per quanto riguarda, invece, la parte relativa ai campi elettromagnetici il Prof. Zucchetti (facente parte del gruppo dei tecnici nominati dalla Regione) ha formulato le proprie osservazioni, contrastanti su molti punti, rimandando al documento già inviato ed allegato alla relazione finale dell'ISS.

Pertanto, è evidente che lo studio dell'ISS costituisce un documento non univoco e non pacificamente condiviso da tutte le parti che hanno contribuito alla stesura.

**E' del tutto illegittimo è che sia proprio la Regione Siciliana a non tener conto del parere dei tecnici da lei stessa nominati. Il parere dei Tecnici nominati dalla Regione, in forza del verbale dell'11 luglio 2013, in quanto allegato, costituiva parte integrante della relazione finale del gruppo di lavoro.**

**Conseguentemente, il Dirigente Regionale, non avrebbe potuto, così come invece accaduto in concreto, non prenderlo nemmeno in considerazione *tamquam non esset*.**

**Tale carenza costituisce un grave vizio dell'atto dirigenziale del 24.07.2013, per mancata valutazione di documenti fondamentali, concretando illegittimità sotto il profilo dell'omissione e carenza della motivazione e d'istruttoria.**

**Ove il Dirigente Generale A.R.T.A. avesse ritenuto non condivisibile le note del Prof. Zucchetti- Palermo e Sansone avrebbe dovuto motivare tale non condivisione.**

Ma al di là di tali considerazioni, va sottolineato che le conclusioni dell'ISS fanno emergere una serie di importanti criticità, alla luce delle quali, mai la Regione avrebbe potuto ritenere non più sussistente il principio di precauzione. Anche questa Sezione Prima del Tar di Palermo, con le ordinanze del 9 luglio emanate all'interno dei procedimenti nn. 808 e 950/2013, ritiene "la priorità e l'assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione (art. 3 ter D. lgs 3 aprile 2006 n. 152), nonché indispensabile presidio del diritto alla

salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS”.

La relazione dell’ISS fa emergere un quadro allarmante rispetto al profilo della salute della comunità di Niscemi, aggravato dalla posizione geografica all’interno di una zona altamente inquinata dalla presenza del petrolchimico di Gela. L’articolata analisi dei dati relativi alle ospedalizzazioni e alla mortalità ha tracciato una situazione assolutamente critica, caratterizzata anche dalla presenza nella popolazione di Niscemi di un componente giovanile più accentuata, citando anche l’OMS secondo cui “c’è un’evidenza diretta che i bambini sono più suscettibili degli adulti ad almeno alcuni cancerogeni, incluse alcune sostanze chimiche e varie forme di radiazioni”.

Lo stesso ISS con un comunicato stampa il 5 settembre scorso ha rilevato contemporaneamente la necessità di un’attenta e costante sorveglianza sanitaria della popolazione delle aree interessate oltre che dell’attuazione di un monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico successivamente alla messa in funzione delle antenne MUOS, anche in considerazione della natura necessariamente teorica delle valutazioni effettuate su queste specifiche antenne”. Anche l’ISS ammette che si tratta di valutazioni teoriche, basate per di più su dati forniti all’ISS dall’Ambasciata USA (pag. 1 delle conclusioni della relazione). L’Istituto sottolinea anche che “nella regione di campo vicino una valutazione precisa dei livelli di campo elettromagnetico è particolarmente complessa e richiede l’utilizzo di codici di calcolo e di dati dettagliati sulle sorgenti che non è stato possibile reperire nel tempo limitato assegnato all’ISS”.

Aggiunge che ai fini del procedimento autorizzativo di tali installazioni, la normativa vigente (D. Lgs 1 agosto 2003 n. 259) fa esplicito riferimento alle indicazioni contenute nelle norme tecniche CEI 211-10 e CEI 211-7, sottolineando in questo modo che i risultati dello studio non possono essere assunti con valenza a fini autorizzatori.

A questo tipo di considerazioni, si somma la relazione del prof. D'Amore, verificatore nominato dal Tar di Palermo.

**La Regione Siciliana avrebbe dovuto tener conto della detta Verificazione , i cui risultati legittimavano pienamente il mantenimento dei provvedimenti di revoca del 29.03.2013 alle autorizzazioni, sulla base del persistere dei presupposti per l'applicazione del principio di precauzione .**

Le conclusioni del Verificatore sono state depositate il 25 giugno scorso in una relazione con cui sono state fornite le risposte ai quesiti posti dal Tar, e nella quale, in maniera molto chiara il prof. D'Amore spiega che *“L'indagine di conformità con finalità di approvazione per gli effetti ambientali elettromagnetici dell'installazione del sistema MUOS, descritta nel Rapporto finale dello Space and Naval Warfare System center (NWSA), è priva del rigore e della completezza necessari a garantire la piena validità dei risultati, indispensabile requisito di uno studio che riguarda un sistema complesso nel Sito di Interesse Comunitario Sughereta di Niscemi, in vicinanza del Comune di Niscemi, classificato in zona sismica ad elevata pericolosità, e di tre aeroporti”*. Le critiche che il verificatore muove agli studi su cui si sono basati i provvedimenti autorizzatori, vertono principalmente su tre aspetti:

- L'utilizzo nei calcoli del campo lontano anziché del campo vicino: dato che la regione di interesse ai fini dell'esposizione delle persone è interamente

compresa in campo vicino, si sarebbe dovuto utilizzare un codice numerico basato su un idoneo algoritmo per il calcolo della mappa del campo elettromagnetico, non solo lungo l'asse di antenna, ma anche e soprattutto, in prossimità del terreno dove solitamente si trovano le persone esposte. Quindi non sono stati verificati gli effetti biologici delle emissioni elettromagnetiche sulle persone esposte.

- La mancanza di riscontri tecnici per provare l'inesistenza di conflitti con le emissioni elettromagnetiche in arrivo o in partenza dall'installazione niscemese, imputabili ai trasmettitori MUOS in banda Ka o a quelli di tipo elicoidali UHF. La simulazione del campo EM irradiato dalle antenne del MUOS è stata effettuata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Sicilia), ma - a giudizio del perito - in modo del tutto errato. "I calcoli effettuati con il codice WinEDT – modulo VICREM della Vector Srl (attualmente confluita in Se.Di.Com. Srl) avrebbero richiesto la completa conoscenza delle sorgenti irradianti distribuite sulla superficie d'antenna", scrive D'Amore. "Poiché tale informazione non sembra fosse nota all'ARPA, si può ritenere che i livelli di campo presentati siano basati sul modello di calcolo in campo lontano in base al quale l'antenna è rappresentata come sorgente puntiforme. Pertanto, i risultati delle simulazioni non sono riferibili alla regione di campo vicino e dunque non consentono un'attendibile verifica di conformità". Afferma inoltre che "Non è pertanto condivisibile l'affermazione dell'Agenzia regionale per l'ambiente che i valori del campo EM rientrano nei limiti della normativa italiana vigenti, perché diversi valori misurati, in particolare in località Ulmo, superano l'obiettivo di qualità di 6 V/m".



Il verificatore esprime pure forti perplessità sui risultati della campagna di misurazione e monitoraggio del campo elettromagnetico nella stazione NRTF di Niscemi, avviata dall'ARPA Sicilia a fine 2008. La veridicità dei risultati sarebbe stata infatti pregiudicata dal comportamento omissivo e/o scarsamente collaborativo delle autorità militari statunitensi e dalla non disponibilità di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento dei trasmettitori.

Infine, non vengono trattati i possibili effetti elettromagnetici nelle strutture aeroportuali di Comiso, Sigonella e Catania. Rimane, inoltre, irrisolto il grave problema connesso al pregiudizio per il traffico aereo, vista la vicinanza dei tre aeroporti di Comiso, Catania e Sigonella.

La decisione di installare il MUOS a Niscemi e non a Sigonella, nasce dall'indagine svolta dalla AGI (Analytical Graphics inc. di Exton in Pennsylvania) e dalla Maxim Systems con sede a San Diego, in California, sui rischi di irradiazione sui sistemi d'armi, munizioni, propellenti ed esplosivi, da cui emerge la raccomandazione a non installare i trasmettitori in prossimità di velivoli dotati di armamento. Inoltre in ben cinque risposte di due diversi Ministri della Difesa ad interrogazioni parlamentari presentate tra il 2009 e il 2012, viene affermato che a Sigonella le radiazioni del MUOS avrebbero potuto interferire con i sistemi operativi di telecomunicazione della base e dei velivoli ivi operanti, ed anche con il traffico aereo civile del vicino aeroporto di Catania "Fontanarossa". In particolare, va evidenziata All'Interrogazione 4-02540 del settembre 2010 presentata in Parlamento, nella quale l'allora Ministro della Difesa LA RUSSA espressamente conferma: " Il Muos (mobile user objective system) è il nuovo sistema satellitare di comunicazioni per utenti

mobili che la Us Navy sta implementando su scala mondiale per il comando e controllo degli assetti operativi. Ciò premesso, si rappresenta che la stazione ricetrasmittente del sistema Muos in questione è stata ubicata presso il sito telecomunicazioni di Niscemi in quanto: gli studi preliminari effettuati avevano sconsigliato l'ipotesi di collocazione presso la base di Sigonella per le possibili interferenze tra il sistema Muos stesso e i sistemi di comunicazione della base, quelli dei velivoli ivi operanti e, soprattutto, quelli degli aerei civili in avvicinamento al non distante aeroporto civile di Catania Fontanarossa”.

Pertanto, sin dal 2010 il Ministero era a conoscenza dei rischi connessi alla prossimità del MUOS con impianti aeroportuali.

**ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA.  
ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ  
MANIFESTA FRA PIU' ATTI- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.  
36/2001- VIOLAZIONE D.P.C.M. 08.07.03- VIOLAZIONE DELLA  
LEGGE N. 259/2003 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 152/2006 –  
VIOLAZIONE DELLE NORME DI PROCEDURA TECNICA CEI 211-7  
E 211-10.**

L'Illegittimità del provvedimento impugnato si appalesa anche sotto il profilo della contraddittorietà con i precedenti provvedimenti di ritiro delle autorizzazioni del 29.03.2103 all'istallazione del Muos, fondate sulla sussistenza di motivi di interesse pubblico, nonché sull'applicazione di un principio del principio di precauzione.

Il provvedimento impugnato non ha affatto controbilanciato e adeguatamente valutato quei motivi di interesse pubblico.

Anzi, il provvedimento *de quo* ritiene contraddittoriamente non più sussistenti i motivi di interesse pubblico ed i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione, sulla base, soltanto, dell'unico presupposto (erroneo) costituito dallo studio, commissionato all'Istituto Superiore di Sanità dallo stesso Ministero della Difesa.

A ciò si aggiunga che le fonti posti a fondamento dello stesso Studio, rilasciato dall'ISS (doc), riguardano dati forniti esclusivamente dall'Ambasciata Americana.

Ciò si evince espressamente nel parere dell'I.S.S. a pag. 10: *“come da accordi intercorsi al momento del suo affidamento all'ISS, in questo studio dovevano essere utilizzati i dati forniti dall'Ambasciata USA, tramite il Ministero della Difesa”*.

Inoltre, lo studio dell'ISS. non può essere utilizzato per chiarire gli effetti sulla salute umana dei campi elettromagnetici poiché si legge testualmente a pag.6 del parere che: *“una completa e accurata descrizione dello stato delle conoscenze scientifiche sugli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici è al di fuori dello scopo di questa relazione”*.

I periti, nominati dalla Regione Siciliana, ritengono, pertanto che allo stato (cifr.all. pag. 3): *“rimangono aperte le seguenti questioni:*

*1) Valutazione predittiva in campo vicino del c.e.m. prodotto dalle antenne paraboliche del MUOS secondo le metodiche previste dalle norme CEI, unica valutazione scientifica del rischio che consenta a chi dovrà gestirlo di avere a disposizione uno strumento adatto a fornire risposte.*

2) Valutazione predittiva in campo vicino del c.e.m. prodotto dall'antenna a 46kHz e dalle altre antenne NRTF. secondo le metodiche raccomandate dal CEI".

Lo studio quindi è insufficiente, inattendibile, basato su dati forniti direttamente dall'Ambasciata Americana e su letteratura scientifica ormai obsoleta rispetto alle innovazioni tecnologiche contemporanee. Inoltre, privo del carattere dell'indipendenza e terzietà atte ad avvalorarlo.

2.2. Il parere dell'ISS è altresì, inattendibile e insufficiente per le motivazioni di seguito esposte.

2.a In altri termini, l' I.S.S. ha effettuato soltanto delle stime dei livelli di esposizioni ai campi elettromagnetici che la nuova installazione aggiungerebbe all'esistente.

Questo studio non ha, per come affermano i Periti, nominati dalla Regione Siciliana, Prof. Massimo Zucchetti e Dott. Marino Palermo, nella relazione (doc.) allegata al parere dell'I.S.S., riguardato: *“gli aspetti inerenti alla gestione del rischio, ovvero sia la sua contestualizzazione nell'ambito della localizzazione dell'impianto MUOS a Niscemi nella base NRTF, poiché esulano dai quesiti scientifici cui ISS è chiamata a rispondere”*.

Pertanto, i detti periti sostengono che la valutazione sulla gestione del rischio è ritenuta di estrema importanza, stanti i risultati sull'inquinamento chimico della popolazione di Niscemi. Gli stessi infatti, ritengono che la costruzione del Muos ricade in un contesto di grave inquinamento ambientale in fase di bonifica, che non può e non deve ulteriormente essere inquinato con altre installazioni.

2.b I riferimenti normativi presi a fondamento nella relazione I.S.S. sono rappresentate dalle linee guida dell'*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)* emanate nel 1998 da un'organizzazione non governativa. Nella relazione infatti, si legge a pag. 4: ” (...) *in questa relazione si fa particolare riferimento alle linee guida dell'International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), una commissione internazionale indipendente di esperti (...)*”

Gli esperti nominati dalla regione siciliana, Prof. Zucchetti e Dott. Palermo, nella propria relazione, evidenziano come l'Istituto Superiore della Sanità, non ha preso a base della propria valutazione la normativa italiana ma, ha preferito riferirsi alle linee guida ICNIRP e alle raccomandazioni internazionali che non pongono limiti restrittivi come invece impone la normativa Italiana. I periti, nominati dalla Regione Siciliana, evidenziano testualmente nella loro relazione, pag. 2 che: *“I requisiti minimi da soddisfare nella valutazione di opere, come la stazione MUOS presso NRTF, che comportano potenziali rischi per la salute della popolazione, e per le quali è stata presentata richiesta di autorizzazione accompagnata da opportuna documentazione, richiedono che ogni valutazione- a maggior ragione da un ente pubblico come I.S.S. - si debba basare sulla legislazione e sulle normative in vigore in Italia. Altre procedure di calcolo e di valutazione possono essere utilizzate ad integrazione della legislazione e delle norme tecniche in vigore in Italia, solo se non sono in contraddizione con queste.*

*Le garanzie di sicurezza per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici sono fissate dalla legge quadro n. 36 del 2001 e dai successivi decreti attuativi (DPCM 8 Luglio 2003), che ne hanno fissato le soglie di*

*sicurezza (recentemente modificate dall'art 14 del DL n.179 del 18 Ottobre 2012); le procedure tecniche che riguardano la misura e la valutazione delle emissioni sono fissate dalle norme CEI 211-7 e 211-10.*

*La normativa italiana (Dlgs. 152/2006 e L. 36/2011) ha assunto esplicitamente il principio di precauzione. Una delle conseguenze dell'adozione del principio di precauzione è la fissazione di limiti più restrittivi di quelli internazionali per l'esposizione a lungo termine della popolazione (valori di attenzione). Tale limiti sono stati fissati in base a un compromesso tra esigenze tecniche e risultanze scientifiche e il suo rispetto non garantisce in assoluto l'assenza di rischio.*

*Pertanto, concludono i periti sempre (pag. 2): “.. le valutazioni scientifico-tecniche risultano più immediatamente utilizzabili dal decisore se esse tengono nel conto principale le procedure stabilite dalla legislazione vigente. Nel complesso la normativa fornisce un quadro completo e coerente. Il ricorso ad altre norme, estranee al quadro normativo italiano ed in particolare i riferimenti alle linee guida ICNIRP 1998, alla Raccomandazione dell'UE (valori di attenzione) 1999/512/CE, al rapporto EPA 520/1-85-14 del 1986 possono essere un adeguato complemento, ma non possono essere assunte come riferimento principale, relegando la normativa italiana, che è basata su precisi ed affidabili fondamenti scientifici, in secondo piano”.*

*Continuano i periti (pag. 2): “Particolari cautele vanno adottate nella scelta dei dati da utilizzare per l'analisi delle emissioni del MUOS, specie in seguito al fatto che l'Ambasciata USA tramite il Ministero della Difesa italiano, ha fornito all'ISS una versione del progetto manipolata e difforme da quella depositata, al momento della richiesta di autorizzazione del 2006.”*

2.c Con riferimento alla Metodologia della valutazione delle esposizioni ai CEM anche l'ISS, come il Verificatore del Tar (doc), hanno riscontrato l'assenza delle dovute valutazioni previsionali dei CEM e riconosciuto l'importanza di esaminare l'irraggiamento elettromagnetico nella c. d. "regione di campo vicino" generato dalle antenne paraboliche Muos, poiché le grandi dimensioni delle antenne Muos hanno l'effetto di estendere la ragione di campo vicino per un'area di circa 67 – 70 km, area in cui si trovano i centri abitati dalla popolazione. Sino a questo momento, per come è stato evidenziato nella relazione finale del verificatore nel giudizio, innanzi al Tar Palermo, rg. 1864/2011, le simulazioni condotte hanno operato solo in ragione di campo lontano. In altri termini, sino ad oggi i dati forniti sul campo elettromagnetico irradiato dalle parabole riguardano il campo elettromagnetico generato a partire dalla una distanza di circa 67-70 km dalle antenne. Per distanze inferiori non esiste alcuna valutazione del campo elettromagnetico irradiato dalle nuove antenne.

Il verificatore del Tar, nella relazione finale, (pag. 6): *“si può dunque affermare che la ragione d'interesse ai fini dell'esposizione delle persone è interamente compresa in campo vicino. Pertanto si sarebbe dovuto utilizzare un codice numerico, basato su idoneo algoritmo, per calcolo della mappa del campo EM non solo lungo l'asse dell'antenna, ma anche e soprattutto, in prossimità del terreno dove solitamente si trovano le persone esposte”*.

Nemmeno l'I.S.S., effettua una valutazione “in campo vicino” della esposizione ai CEM, al riguardo così si esprime pag. (pag.13): *“nella valutazione di campo vicino una valutazione precisa dei livelli di campo elettromagnetico è particolarmente complessa, e richiede l'utilizzo di codici di*

*calcolo e di dati dettagliati sulle sorgenti che non è stato possibile reperire nel tempo limitato assegnato all'ISS. Si è pertanto proceduto ad utilizzare procedure di calcolo semplificate sulla base di un'analisi della letteratura".*

Pertanto, l'atto impugnato è palesemente illegittimo, poiché si fonda su un parere insufficiente e inattendibile, atteso che l'I.S.S. non effettua una valutazione previsionale dell'esposizioni ai CEM, in violazione delle prescrizioni legittimamente parametrare e prescritte dal Prof. D'amore nella relazione di verifica del TAR -Palermo

I periti, nominati dalla Regione Siciliana, ritengono, pertanto che allo stato (cifr.all. pag. 3): *"rimangono in conclusione aperte le seguenti questioni:*

*1) Valutazione predittiva in campo vicino del c.e.m. prodotto dalle antenne paraboliche del MUOS secondo le metodiche previste dalle norme CEI, unica valutazione scientifica del rischio che consenta a chi dovrà gestirlo di avere a disposizione uno strumento adatto a fornire risposte.*

*2) Valutazione predittiva in campo vicino del c.e.m. prodotto dall'antenna a 46kHz e dalle altre antenne NRTF, secondo le metodiche raccomandate dal CEI".*

2.d Circa la valutazione dell'impatto combinato dai campi elettromagnetici generate dalle future installazioni Muos e da quelle generate dalle antenne già esistenti.

La relazione dell'ISS nella valutazione dell'impatto derivante dal Muos e dall'impianto esistente utilizza i dati dell'indagine ambientale sui campi elettromagnetici effettuati da ISPRA, dal 17 al 26 giugno 2013.

**Le misurazioni ISPRA e la conseguente relazione dell' ISS sono inficiate da erroneità di presupposti e vizi procedurali, poichè non rispettano il**



**modello previsionale individuato dal prof. D' Amore, verificatore del TAR-Palermo ( cifr. pag. 12-13- 24 della verifica).**

I risultati erronei ed inattendibili, cui perviene ISPRA indicano che in nessun caso le emissioni elettromagnetiche superano i limiti di legge della normativa nazionale. Di conseguenza l'ISS afferma che :” *l'impatto delle antenne di cui è prevista l'istallazione presso la stazione NRTF può essere considerato separatamente da quello delle antenne attualmente in funzione*”.

L'indagine effettuata da ISPRA è del tutto inattendibile e tali sono anche le conseguenze a cui è pervenuta l'ISS sulla base dei predetti dati.

I pertiti: Massimo Coraddu, Eugenio Cottone, Valerio Gennaro, Angelo Levis, Alberto Lombardo, Marino Miceli, Cirino Strano, Massimo Zucchetti, nella relazione (doc) del gruppo di lavoro hanno dedicato un intero capitolo (cfr. all. Capitolo VIII, pag. 52-62 “ Osservazioni sulla relazione tecnica ISPRA del Luglio 2013 sulla Campagna di misurazioni effettuata presso la base NRTF di Niscemi dal 7 al 26 Giugno 2013”) alla campagna di misurazione svolta da ISPRA a Niscemi, dal 7 al 26 Giugno 2013. In detta relazione, gli studiosi fanno emergere che l'indagine ISPRA è stata condotta, senza seguire le prescrizioni di legge in materia.

Dalle controdeduzioni (doc), degli esperti risulta:

- 1) L'assenza di un'elaborazione di un modello previsionale del campo elettromagnetico emesso secondo quanto esplicitamente previsto dal “ Codice delle Comunicazioni” DLGS. N. 259/2003, art 87, comma 1 e 3, allegato 13 mod. A); modello che in altre occasione, ad es: nel caso Radio Vaticana è stato effettuato (pag. 55);

- 2) Inadeguatezza dei punti di misura prescelti, sono state infatti ignorate zone ad alto irraggiamento sino ad oggi individuate dall'Arpa Sicilia (pag. 56);
- 3) Inadeguatezza delle condizioni di misura; non sono state rispettate le norme (CEI 211-7 E 211-10) sulle indagini di conformità che prescrivono che l'impianto sia portato alla massima emissione possibile (pag. 57);
- 4) Infine, i periti riscontrano che dati dell'indagine ISPRA non possono essere confrontati con le precedenti misurazioni dell'ARPA per via di una scelta differente dei siti (pag 59).

2. Con riferimento agli effetti biologici e sanitari a breve e lungo termine i periti nella loro relazione riportano le recenti evidenze scientifiche (pag. 112-126 all. 6).

“La letteratura scientifica recente e molto recente indica che gli effetti biologici e sanitari delle radiazioni EMF - dai campi magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF / EMF) alle radiofrequenze ad alta e altissima frequenza (RF / EMF) - sono chiaramente stabiliti e si verificano anche a livelli molto bassi di esposizione. Nel complesso, sono disponibili quasi 4.000 studi sperimentali che riportano una serie di effetti a breve e medio termine dei campi elettromagnetici, e che supportano la plausibilità biologica dei rischi a livello di conseguenze genotossiche, cancerogene e neurodegenerative a lungo termine sulle popolazioni umane esposte. Per esempio, esposizioni a campi elettromagnetici di cellule di mammiferi coltivate, di animali e di soggetti umani, si è rilevato possano indurre effetti genetici ed epigenetici, quali danni al singolo e doppio filamento del DNA, aberrazioni cromosomiche, danni ai

micronuclei, scambi di cromatidi, alterazione o perdita dei processi di riparazione del danno al DNA , trascrizione del DNA anormale, stimolazione della sintesi proteica dovuta a shock termico, inibizione della apoptosi (morte cellulare programmata), danni alle macromolecole cellulari dovute al deterioramento della inattivazione dei radicali liberi e il conseguente stress ossidativo a causa dell'inibizione della sintesi della melatonina e la stimolazione della reazione di Fenton, modificazione della permeabilità della membrana cellulare e conseguente alterazione del flusso di ioni biologicamente importanti come il calcio, alterazione della funzione del sistema immunitario; gravi effetti sulla morfologia e funzionali, con conseguenti effetti nella progenie, alterazioni delle funzioni cerebrali come conseguenza l'interferenza di un EMF sulle frequenze cerebrali, ecc. Per molti di questi effetti biologici si può ragionevolmente ritenere che essi possano provocare effetti negativi sulla salute se le esposizioni sono prolungate o croniche. Questo perché essi interferiscono con i processi normali del corpo (alterazione dell'omeostasi), impediscono al corpo di riparare il DNA danneggiato, producono squilibri del sistema immunitario, interruzioni metaboliche e minore resistenza alle malattie attraverso molteplici vie. Gli esistenti limiti di sicurezza per il pubblico non sono sufficientemente protettivi della salute, in particolare per i soggetti giovani - gli embrioni, i feti, i neonati, i bambini molto giovani - e per coloro che sono esposti a irraggiamenti prolungati da campi elettromagnetici”.

Prove ormai più che sufficienti provengono da studi epidemiologici che non possono essere attribuiti alla casualità, distorsioni o fattori confondenti (cfr. la

letteratura scientifica riportata nelle note da n. 60-65 pagg. da 115 a 119 dell'all. 6).

Nel 2011, IARC, ha valutato il potenziale rischio cancerogeno associato all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza classificandoli come “ possibilmente cancerogeni per l'uomo”, inserendoli nel Gruppo 2b del sistema di classificazione (cfr. pagg. 5-6 relazione I.S.S. all.).

Per contro questa parte della comunità scientifica, sostiene da tempo una posizione molto più “cautelativa” basata sul principio di precauzione e quindi sulla minimizzazione delle esposizioni ai CEM a bassissima, alta e altissima frequenza.

Negli ultimi anni si sono accumulate evidenze sperimentali sempre più numerose a supporto della obiettività delle malattie da “elettrosmog”.

La posizione cautelativa nei confronti delle esposizioni a CEM è stata recentemente ribadita da un fondamentale rapporto di oltre 600 pagine (BioInitiative Report), reso pubblico il 31.08.07 e messo in rete nei mesi seguenti [www.bioinitiative.org/press\\_release/index.htm](http://www.bioinitiative.org/press_release/index.htm); una ulteriore revisione ampliata del Bioinitiative Report (Report 2012) è stata resa pubblica recentemente

E' redatto da una ventina di autorevoli scienziati “indipendenti”, tra i maggiori esperti per quanto riguarda i possibili effetti biologici e sanitari per la salute umana dei CEM (Hardell, Johansson, Henshaw, Milham, Hansson Mild, Kundi, Blackman, Sage, Xu, Lai, ecc.).

Fa una severa critica sulla inadeguatezza dei limiti stabiliti in precedenza da ICNIRP e di quelli adottati in altre Nazioni che proteggono solo dagli effetti termici.

Recentemente, il 4 settembre del 2008 una risoluzione votata quasi all'unanimità del Parlamento Europeo e indirizzata alla Commissione Europea chiede di modificare la raccomandazione del 1999/519/CE poiché ritiene i limiti in precedenza stabiliti ormai obsoleti, poiché non tengono conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e non affrontano le questioni più delicate riguardante le donne incinte, i neonati e i bambini.

Nonostante le recenti evidenze scientifiche l'I.S.S. riconosce soltanto gli effetti biologici legati al surriscaldamento dei tessuti del corpo umano, affermando di contro che i possibili effetti sulla salute umana derivante da esposizioni a lungo termine ai campi elettromagnetici (pag. 5 relazione I.S.S. all.): “ *non sono ancora accertati che sono ignote le correlazioni tra campi e sistemi biologici ed infine che la loro natura è indeterminata*”.

**Non risulta rispondente al vero che non vi siano nella letteratura scientifica studi epidemiologici che abbiano fornito evidenze sufficiente sugli effetti della salute dei campi elettromagnetici ( CIFR. all. studio epidemiologico Prof. Levis.- Relazione e all. studio Dr. Cirino strano con riferimento alla popolazione di Niscemi).**

Alla luce di quanto sin qui osservato risulta illegittimo il provvedimento prot. N. 32513 del 24 luglio 2013, in quanto fondato su presupposti e pareri inattendibili, insufficienti e parziali ed in palese contrasto con la normativa vigente in materia: legge n. 36/2001; D.P.C.M. 08.07.03; Legge n. 259/2003; Legge n. 152/2006; Norme di procedura tecnica CEI 211-7 e 211-10.

2.f. Persiste, invece, la carenza d'istruttoria circa la valutazione delle interferenze elettromagnetiche in strutture aeroportuali e in aeromobili.

In fattispecie, è di notevole importanza lo studio sugli ulteriori rischi del sistema Muos in ordine a possibili interferenze su strutture aeroportuali e aeromobili, tenuto conto della presenza degli aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania che distano dal Comune di Niscemi rispettivamente 25,48 km, 55,34 km, e 69,97 km.

Lo conferma, nella relazione di verifica al TAR, il prof. D'Amore, che (a pag. 21 cifr.all.), evidenzia : *“particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai possibili effetti EM su un aeromobile che attraversi il volume sotteso dal fascio irradiato da una parabola del MUOS, soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio. (...) L'analisi è di notevole complessità in quanto, note le caratteristiche del segnale, richiede di analizzare oltre agli effetti diretti del campo irradiato anche gli ulteriori effetti di induzione EM prodotti dal taglio del campo EM da parte del velivolo che procede ad elevata velocità: oggetto dell'indagine sono pertanto la penetrazione del campo EM nella struttura del velivolo, la distribuzione di campo EM all'interno, i fenomeni di accoppiamento con il wiring system di bordo e la verifica dei limiti di tensione e corrente all'ingresso degli apparati critici per la sicurezza del volo e dei sensori che ricevono ad esempio i segnali del VOR e dell'ILS”*.

Il verificatore, conclude: *“Le problematiche esposte, molto attuali e di grande interesse nell'ambiente aeronautico nazionale e internazionale, sono state affrontate nel progetto europeo quadriennale "HIRF-Synthetic Environment" conclusosi lo scorso maggio, al quale ha partecipato il sottoscritto, per*

*la certificazione, mediante simulazione, di aeromobili "vittime" di elevati campi elettromagnetici di frequenza fino a 40 GHz".*

Fra i motivi, che hanno condotto la Regione Siciliana a revocare in data 29 Marzo le autorizzazioni concesse per l'installazione del Muos, vi era, fra l'altro, la mancanza di studi preliminari sul tema delle interferenze con la navigazione aerea relativa al vicino all'aeroporto di Comiso.

Tale carenza d'istruttoria vizia ulteriormente il provvedimento di revoca delle revoche, illegittimo anche sotto questo profilo!

**3. VIOLAZIONE DELL'ART. 191 TFUE (EX ART 174 TRATTATO CEE) – PRINCIPIO DI PRECAUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART 3 D.LVO. 03.04.2006 N. 152 - VIOLAZIONE DELL'ART 1, L. 241/90.**

I provvedimenti impugnati violano il principio di precauzione sancito nel nostro ordinamento e in quello Comunitario.

Il principio trova compiuta formulazione e consacrazione ufficiale soltanto nel 1992 con la Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro, secondo cui *“Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”*.

Così, l'azione precauzionale viene riconosciuta come criterio fondamentale da applicare alla politica ambientale internazionale al fine di garantire la salvaguardia della natura.

E' fondamentale soffermare l'attenzione su quanto sopra riportato. La Dichiarazione di Rio introduce un principio di politica ambientale basato sulla cd. "inversione dell'onore della prova". In presenza di un danno grave o irreparabile la lacunosità del dato scientifico non può essere assolutamente invocato per posticipare l'intervento adeguato.

A livello comunitario, il principio di precauzione trae le sue origini agli inizi degli anni 70, nell'ambito del diritto nazionale germanico Vorsorgeprinzip. Tuttavia, il principio fa il suo ingresso ufficiale rivestendo il ruolo di criterio guida della politica ambientale comunitaria nell'art. 174 Tr. CE (oggi art. 191 del TFUE). Partendo dalla considerazione sulla irreversibilità di numerosi danni cagionati all'ambiente, il principio di precauzione si pone l'obiettivo legittimo di anticipare l'adozione di misure preventive anche dinanzi alle ipotesi di assenza di certezza scientifica sull'esistenza del rischio per l'ambiente e la salute.

Il principio in esame ha fatto ingresso, per la prima volta, nel nostro ordinamento con la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (Legge quadro n. 36 del 2001). Successivamente è stato recepito nell'ordinamento nazionale attraverso l'emanazione del D. Lgs. 152/06.

Il Codice ambientale del 2006 dedica particolare attenzione al principio precauzionale. Ed invero, l'art. 3, co. 1, facendo espresso richiamo all'art. 174, co. 2 del Tr. CE (oggi 191 TFUE).

Il criterio di cautela entra anche a far parte della categoria dei principi generali dell'azione amministrativa. Basti pensare all'art. 1 della l. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, che vede l'attività della P. A. vincolata non solo al rispetto dei principi di economicità, efficienza e



pubblicità ma anche a quelli dell'ordinamento comunitario (cfr. in dottrina dott.ssa Tiziana Fortuna: *"Inquinamento elettromagnetico vs diritto alla salute: il rimedio nell'approccio precauzionale"*; Convegno del 13. Aprile 2013 – Università degli studi di Catania ).

La Giurisprudenza, al riguardo, ha affermato nella Sent. Corte Giustizia CE, sez II, 22/12/2010, n. 77: “ *Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive*”.

Altra applicazione del principio di precauzione nel panorama Comunitario è rappresentata dalla Sent. Corte di Giustizia Europea, sez III, 11.09.2002, nella causa T-13/99 secondo cui: “*“Occorre rammentare che, come già deciso dalla Corte e dal Tribunale, quando sussistono incertezze scientifiche riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute umana, le istituzioni comunitarie possono, in forza del principio di precauzione, adottare misure di protezione senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi” (sentenze BSE, citata supra, al punto 114, punto 99, NFU, citata supra, al punto 117, punto 63, e Bergaderm e Goupil/Commissione, citata supra, al punto 115, punto 66)*

Ed ancora va sottolineato il punto centrale della questione:

*“Inoltre, nel contesto dell'applicazione del principio di precauzione - che è per definizione un contesto d'incertezza scientifica - non si può esigere che una valutazione dei rischi fornisca obbligatoriamente alle istituzioni comunitarie*

*prove scientifiche decisive sulla realtà del rischio e sulla gravità dei potenziali effetti nocivi in caso di avveramento di tale rischio". (v., in tal contesto, le sentenze Mondiet, citata supra, al punto 115, punti 29-31, e Spagna/Consiglio, citata supra, al punto 115, punto).*

Pertanto, ritenuto la sussistenza di rischi per la salute umana e per l'ambiente derivante dall'esposizione ai CEM dell'istallazione M.u.o.s quest'ultima, in forza dei principi di precauzione, non avrebbe dovuto essere autorizzata.

In fattispecie, non sono state nemmeno oggetto di verifica ed accertamento i possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente derivante dalla nuova istallazione M.u.o.s. Ciò, viene confermato oltre, che dai periti di parte, anche dal verificatore, prof. D'amore che riguardo gli effetti biologici sulle persone esposte conclude che: "i risultati dell'analisi di conformità di NWSC (Rapporto finale della Space and Naval Warfare System Center) non consentono di verificare il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla legge".

**Illegittimità Costituzionale ed inapplicabilità ratione temporis al caso di specie dell'art. 146 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 come modificato dall'art. 39 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, incostituzionalità della norma per contrasto con i principi di cui agli artt. 9 e 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di tutela del paesaggio e della ragionevolezza della norma.**

In primo luogo si osserva che il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20.08.2013, all'art. 39, introduce una modifica all'art. 106

comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 aggiungendo il periodo: “Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi”.

Tale norma non è applicabile al caso in esame. Infatti, il 18 giugno 2013 è decaduta l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, rilasciata per l’esecuzione del progetto MUOS, con provvedimento del 18 giugno 2008 prot. 2293. La suddetta autorizzazione paesaggistica prescrive espressamente: “L’approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela paesaggistica ed è valida, ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1354 del 3/6/1940, per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione” E’ evidente, pertanto, che essendo spirato il termine di validità in data anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione e, quindi in data 22 giugno 2013, quest’ultimo non può trovare applicazione alla fattispecie in esame non essendone previsto alcun effetto retroattivo.

Il predetto decreto legge, infatti, nulla dice in ordine alla retroattività dei suoi effetti, pertanto è inapplicabile alle autorizzazioni già pendenti come quella in esame.

Nella non temuta ipotesi in cui sia ritenuta la sua applicabilità anche nel caso de quo, va tuttavia contestato che tale norma si pone in violazione o con i principi di cui agli artt. 9 e 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di tutela del paesaggio e della irragionevolezza del dettato normativo!

Quanto al primo profilo, infatti, va denunciata l'illegittimità costituzionale in relazione al contrasto della norma in esame con l'art. 9 Cost., con l'art. 131 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), contenente i principi e la disciplina generale di tutela dei beni paesaggistici, nonché con la Convenzione europea del Paesaggio, ratificata in Italia con L. n. 14/2006.

Siffatta questione di legittimità costituzionale si appalesa fondata e manifestamente rilevante, ai fini di una compiuta decisione della presente controversia; prima fra tutte quella della PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E PAESAGGIO DI RILEVANZA COSTITUZIONALE E DELLA CORRELATIVA RECESSIVITA' DEL'INTERESSE PRIVATO (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009, n. 5232; idem, 10 ottobre 1999, n. 1587):

- il novellato art. 146, comma 4, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nello stabilire l'ultrattività dell'autorizzazione paesaggistica oltre il quinquennio (nel caso di lavori ed opere già iniziati nei 5 anni), costituisce violazione della tutela del paesaggio come "VALORE DI STRAORDINARIO RILIEVO" (principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale ed amministrativa a partire da Corte Cost. 1° aprile 1985 n. 94, nonché da Adun. Plen, 14 dicembre 2001 n. 9, nella quale il Consiglio di Stato effettua una interessante sintesi cronologica delle pronunce della Corte Costituzionale su questo importante tema);

- il "paesaggio" costituisce dunque nel nostro ordinamento un "valore di straordinario rilievo" nel senso di "VALORE PRIMARIO ED INSUSCETTIBILE DI ESSERE SUBORDINATO A QUALSIASI ALTRO";

- la tutela del bene “PAESAGGIO” di cui al D. Lgs. n. 42/2004, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, va intesa nel senso lato di “TUTELA E CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE - SALUBRITÀ E SALUTE ed ha per oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto (Corte Cost., n. 232/2008, n. 367/2007; n. 182/2006);

- come di recente ribadito anche da autorevole giurisprudenza (cfr. C.G.A. 16 aprile 2013, n. 409; Cons. Stato, Sez. VI, n. 746 del 2012), “... ciò che assurge a rilevanza ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali, che formano oggetto della tutela paesistica, è costituito dalla risultante di un processo di fusione degli elementi naturalistici con le modifiche del territorio introdotte ad iniziativa dell’uomo...”.

Nel caso di specie, si è verificato che la illegittima prosecuzione dei lavori sulla base della norma di cui al novellato art. 146, comma 4, D. Lgs. n. 42/2004, non solo ha comportato ulteriori gravissime modifiche del territorio e dei valori naturali della RNO-SIC “Sughereta di Niscemi”, ma è preordinata al perseguimento di interessi privati e/o di carattere militare non nazionale (esigenze di difesa militare USA) per i quali non esiste (né è mai esistita) alcuna possibilità di fusione con gli “elementi naturalistici”, data la palese ESTREMA ETEROGENEITA’ degli interessi pubblici naturalistici ed ambientali da un lato e militari dall’altro.

Paradossalmente proprio questi ultimi hanno finito con il prendere il sopravvento, in spregio alla tutela costituzionale dell’art. 9 Cost., dei principi generali espressi da quasi un decennio dal Codice del Paesaggio, nonché dalla

Convenzione Europea del Paesaggio e dalla normativa sovranazionale di tutela dei siti della Rete Natura 2000!

La cosa più grave della vicenda MUOS che ci occupa è che tutto ciò è avvenuto CON IL “SUPPORTO” NORMATIVO DEL NOVELLATO ART. 146, COMMA 4, CIT., della cui inapplicabilità al caso di specie e della cui illegittimità costituzionale non può dubitarsi!

D'altra parte, la fondatezza del radicale contrasto del MUOS con la tutela costituzionale ed europea del bene “paesaggio”, si allinea perfettamente con le conclusioni del verificatore Prof. Ing. Marcello D'Amore, che è dato di leggere nella relazione del 24 giugno 2013 depositata agli atti del presente giudizio (pagg. 20 e segg.).

La sopra citata verifica ha accertato in modo oggettivo la sussistenza di fatti di inaudita gravità:

- non sono stati a tutt'oggi effettuati i approfondimenti riguardo gli effetti di inquinamento elettromagnetico sulle biocenosi e sulla fauna del SIC Sughereta di Niscemi;
- non si ha conoscenza allo stato attuale di una normativa riguardante i limiti di campo EM per esposizione di biocenosi ed avifauna;
- in stridente contrasto con il principio di precauzione, non solo il soggetto proponente, ma anche le Autorità regionali interessate, non hanno a tutt'oggi proceduto alla redazione di un apposito progetto di monitoraggio - ante e post opera - delle specie nidificanti.

Sotto altro profilo, illegittimità costituzionale, per contrasto della norma ART. 139 con l'art. 3 Cost., stante la palese irragionevolezza del dettato normativo.

In proposito va deprecato che, mentre il testo originario del Decreto Legge prevedeva che la proroga avrebbe avuto validità al massimo per un anno, tale limite è stato eliminato ad hoc dalla legge di conversione!

A tal riguardo, è evidente che la valutazione di ragionevolezza operata dall'Esecutivo è stata stravolta in sede di approvazione parlamentare in modo da rendere irragionevole il testo di legge, creandosi in tal modo un'inammissibile sproporzione fra interesse protetto - costituito dall'opportunità di consentire al costruttore di usufruire dell'autorizzazione per il tempo necessario al completamento dei lavori - e la norma che, privando la proroga di qualsiasi limite temporale, si presta (soprattutto in caso di opere statali non soggette ad autorizzazioni edilizie, come nel caso di specie) ad avere durata illimitata, non essendo neanche prevista denuncia di completamento dei lavori.

Infatti, proprio i lavori del MUOS, sottraendosi alla disciplina edilizia ordinaria, non hanno tempi di durata delle concessioni edilizie o permessi di costruire, sicché potrebbero protrarsi indefinitamente nel tempo

Con illegittima ed arbitraria sottrazione agli enti territoriali, preposti alla tutela di qualsiasi strumento di gestione del territorio e rivalutazione degli interessi pubblici coinvolti (tutela dei valori paesaggistici-ambientali presenti nei luoghi interessati dal Sistema MUOS).

Nell'ipotesi in cui si ritenga tale norma applicabile all'ipotesi in esame, si chiede dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 106 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 come modificato dall'art. 39 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, per

contrasto con i principi degli artt. 9 e 3 della Costituzione, violando il principio di tutela del paesaggio ed il principio di ragionevolezza delle norme.

Ed ancora

La violazione del principio della tutela paesaggistica costituzionalmente garantita è ancor più stridente se si considera che l'area d'intervento del progetto M.U.O.S. ricade all'interno della RNO – Riserva Naturale Orientata – Sughereta di Niscemi, istituita dalla Regione Siciliana sin dal 1997 ed inserita nella rete Natura 2000 dalla Comunità Europea – SIC ITA052007.

È preminente, pertanto, la tutela paesaggistica ed ambientale sancita sia a livello Costituzionale che a livello Comunitario, rispetto all'interesse dell'esecuzione e/o prosecuzione dei lavori (per esigenze militari non nazionali).

La conseguenza assurda a cui perviene questa norma se ritenuta applicabile anche al caso di specie è quella che lavori interrotti e poi ripresi avrebbero durata illimitata. In Conclusione, dalla relazione (doc.) redatta dai tre consulenti La Mela, La Mantia e Pasta, nominati dal Sindaco del Comune di Niscemi e depositata in data 10.10.2009 è emerso (pag.10) che i lavori nell'aria d'intervento sono iniziati prima che venisse rilasciata l'autorizzazione paesaggistica.

Il sito d'Importanza Comunitaria (SIC) si estende per una superficie 3200 ha.

Di seguito le caratteristiche che hanno motivato la proposizione del SIC.

Il sito in oggetto costituisce un biotopo di notevole interesse naturalistico e scientifico, ed è stato designato per la presenza di quattro habitat (di cui uno prioritario) inseriti nell'Allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, per la presenza di una flora vascolare con alcuni taxa (raggruppamento di organismi)



di interesse fitogeografico e una zoocenosi molto diversificata comprendente rare specie di mammiferi, uccelli e rettili.

L'habitat più esteso è costituito dalla Foresta a Quercus suber (codice Natura 2000:9330). Il sito ospita altresì, una fauna diversificata specie di mammiferi, uccelli e rettili, tutelati a livello nazionale e internazionale. Alcune specie di uccelli, tra quelli individuati al momento della proposta del SIC, nidificano e si riproducono nel sito. Sono presenti, 8 specie di uccelli, 1 specie appartenente alla classe dei mammiferi e 6 tra anfibi e i rettili tutelati da diverse convenzioni internazionali (Berna, Bonn e Cities) e nazionali. Tra le specie di uccelli rientrano in una delle categorie di minaccia dell'IUCN (International Union for the Conservation of Nature). (Relazione LAMELA-LAMANTIA-PASTA 2009 doc ).

Per come è stato già adeguatamente eccepito in seno al procedimento R.G.n. 1864/2011 innanzi a Codesto Tar-Palermo, sez. 1, la valutazione di incidenza ambientale del sito in oggetto, espressa dall'A.R.T.A. con l'atto del 1 giugno 2011, portato ad illegittima reviviscenza, viola la procedura prevista dal DPR. N. 357/1997 per la conservazione degli Habitat naturali, della flora e della fauna selvatica previste nella direttiva "Habitat" citata. In particolare, l'omessa valutazione riguarda i rischi derivanti dalle emissioni elettromagnetiche della nuova installazione del progetto Muos.

Pertanto, una ultrattività dell'autorizzazione paesaggistica appare ancora più illegittima e irragionevole.

Inoltre, l'area dell'impianto ricade in zona sismica di II categoria, e allo stato non risulta essere effettuata alcuna valutazione in merito agli eventuali rischi derivanti da un sisma sulle antenne Muos, pur in assenza di informazioni

specifiche circa i sistemi di controllo che impediscano il puntamento delle parabole al di sotto di angoli minimi di elevazione e/o che impediscano l'emissione elettromagnetiche in tali circostanze.

In fattispecie, è evidente la violazione del principio costituzionalmente garantito della tutela del paesaggio naturalistico.

La protezione di questo valore costituzionale si persegue attraverso la tutela, come già ampiamente trattato nel paragrafo precedente, fondata sui principi della precauzione, dell'azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente”.

**ILLEGITTIMITÀ' AB ORIGINE PER GRAVI VIZI PROCEDIMENTALI DELLE AUTORIZZAZIONI ANNULLATE/RITIRATE IL 29.03.2013- OGGETTO DELLA SUCCESSIVA ED ILLEGITTIMA REVOCA DEL 24.07.2013**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 146 CO. 4 DEL D.L.VO DEL 22.01.2004 N. 42, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 39 DEL DECRETO LEGGE N. 69/2013, CONVERTITO NELLA LEGGE 09.08.2013 N.98. VIOLAZIONE DELL'ART. 147 DEL D.L.GS N. 42/2004 ED ANCHE DEGLI ARTT. 122 E SS. DELLA L.R. 03.05.2001**

**N. 6**

I provvedimenti del 29 Marzo del Dirigente del ramo Dr. Sansone prot. n. 15513 e 15332 motivano il ritiro delle autorizzazioni prot n. 36783 dell' 01.06.201 e n. 43182 del 21.06.2011 “  *sul presupposto che ad oggi mancano indagini preliminari circa le interferenze del MUOS rispetto alla navigazione aerea e a studi in materia della tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale del Sic Sughereta di Niscemi “ ,*

infatti, viene constatata la carenza di seri ed attendibili studi nell' iter istruttorio/autorizzatorio.

Si rammenta che gli studi erano stati fatti su dati parziali ed inattendibili, come confermato dall'audizione innanzi alle commissioni riunite Ambiente e Salute dell'Ars del 05.02.103 che concretavano veri e propri vizi di istruttoria, comportanti vizi di legittimità, inficianti l' intero procedimento ovvero iter- autorizzatorio, come poi confermato anche dalla verifica del Prof D' Amore, ciò ha comportato l' illegittimità ab origine (annullamento ex tunc) e non sopravvenuta dei provvedimenti autorizzatori, legittimamente ritirati dal Dr. Sansone il 29.03.2011, impropriamente qualificati come revoche, ma sostanzialmente atti di annullamento !

Dalla corretta qualificazione dei provvedimenti del 29. 03.2013 discendono le seguenti conseguenze :

- le autorizzazioni sono state annullate con effetto ex tunc;
- i lavori eseguiti nel frattempo sono illegittimi;
- la sopravvenuta revoca del 24 luglio 2013 non ha l' effetto ripristinatorio previsto dalla Regione.

Il parere espresso fuori dal procedimento autorizzatorio da soggetti ad esso estranei quali l'I.S.S. (e l'Enav ) non poteva sanare i gravi vizi di legittimità dei provvedimenti autorizzatori, che ne avevano comportato l'annullamento (impropriamente qualificato sotto il nomen juris di revoca) da parte dell' A.R.T.A.

Invero, l'atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispone, non già per la sola qualificazione che l'autorità

nell'emanarlo eventualmente ed espressamente impropriamente gli conferisca (cifr. Cons. di Stato sez. V 22.01.1999 n.50)

Tutti i lavori frattanto svolti erano e sono illegittimi ed abusivi !

Peraltro, **lo stesso ISS, nel proprio successivo parere, specifica si tratta di uno studio scientifico non utilizzabile in un procedimento autorizzatorio.**

L' annullamento ha avuto effetto ex tunc, tanto più che è avvenuto in ragione dei vizi del procedimento autorizzatorio, sicchè tutti gli atti annullati erano e sono viziati ab origine!

Pertanto, va considerato che i lavori sono stati interrotti dagli annullamenti/revoche del 29.03.2013, e la sopravvenuta ed illegittima revoca del dirigente dell'ARTA Dr. Gullo del 24 luglio 2013, quivi censurata, si colloca oggettivamente oltre la decadenza dell'autorizzazione paesistica del 18 giugno 2013.

L' interruzione dei lavori non consente, infatti, quella continuità che è alla base del perdurare della validità dell'autorizzazione paesistica, oltre il quinquennio, come recentemente introdotta dall'art. 39 del "decreto del fare ". Conseguentemente, non essendo prevista la retroattività della norma, l'effetto conservativo introdotto dall'art. 39 non può essere applicato ai provvedimenti autorizzatori decaduti.

Il provvedimento di revoca del 24.07.2013 è illegittimo anche per violazione e falsa applicazione dell'art. 146 co. 4 del D.l.vo del 22.01.2004 n. 42, così come modificato dall' art. 39 del Decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge 09.08.2013 n.98.

**Va infine rilevato che anche il nulla-osta rilasciato dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali il 10.06.2006 prot n. 2610, pervenuto all'Ufficio**

**Provinciale dell'Agencia Regionale Foresta Demaniale di Caltanissetta il 22.10.2008 al protocollo d'ingresso 2077 aveva validità annuale ed era ed è abbondantemente scaduto !**

Nel caso di specie risulta violata anche la normativa di cui all'art. 147 del D.l.gs n. 42/2004 ed anche degli artt. 122 e ss. della L.R. 03.05.2001 n. 6 che nel caso di opere da realizzare all'interno di un parco o riserva naturale occorre una" Conferenza dei servizi indetta dal Presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell' Ente e dall'Assessore Regionale per il Territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali .".

In forza della normativa regionale sarebbero autorizzabili solo le opere compatibili con il regolamento del parco e con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

A ragionare diversamente per lavori interrotti e poi ripresi le autorizzazioni avrebbero durata infinita, privando gli Enti Locali di strumenti di tutela e conformazione del territorio.

**DESTINAZIONE DELLA BASE DI NISCEMI AD USO ESCLUSIVO USA - ILLEGITTIMITA' PER INCOSTITUZIONALITA' DEGLI ACCORDI BILATERALI SOTTOSTANTI ALL'IMPIANTO MUOS DI NISCEMI- QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 80, 87 e 11 DELLA COST. - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA:** Preliminarmente

occorre chiarire alcune tematiche riguardo l'utilizzo esclusivo della base MUOS di Niscemi e degli impianti ivi allocati. Il fondamento della base resta pur sempre un accordo bilaterale. Seguendo questa classificazione, in base all'Accordo

sottoscritto il 6 aprile 2006 “ Technical Arrangement between the Ministro of Defence of the Italian Republic and the Department of Defense of the United States of America regarding the installations/infrastructures in use by the U.S forces in Sigonella, Italy. il sito di Niscemi è inequivocabilmente fra quelli classificati a FINANZIAMENTO USA E DI USO ESCLUSIVO USA.

Conseguentemente, gli accordi bilaterali sottostanti alla concessione in uso esclusivo della Base di Niscemi sono radicalmente illegittimi per incostituzionalità, perché formalizzati al di fuori delle procedure disciplinate dagli artt. 80 e 87 della Costituzione, spogliando il Parlamento di una propria inalienabile prerogativa di decidere delle scelte riguardanti la politica internazionale autorizzando la ratifica degli accordi internazionali. Il MUOS, secondo quanto affermato dalle autorità USA, è un impianto satellitare, che fa parte di una costellazione di impianti satellitari il cui simultaneo funzionamento è essenziale per le finalità strategiche della difesa USA. Pertanto, l'autorizzazione riguardante un simile impianto lega l'Italia indissolubilmente alle politiche belliche statunitensi ed ha un impatto fortissimo nella politica internazionale dell'Italia e non può essere classificato né come accordo tecnico, né come accordo di natura puramente economica. Per questo tipo di trattati internazionali, esiste la cautela dell'art.80 della Cost., il quale prevede che essi siano resi esecutivi dal Governo, previa approvazione da parte del Parlamento e promulgazione ai sensi dell'art. 87 della Costituzione da parte del Capo dello Stato. Nel caso in questione, mai nessuna approvazione è intervenuta da parte del Parlamento, ed il Ministero della Difesa ha continuato ad applicare atti radicalmente illegittimi per incostituzionalità, proponendo anche ricorsi giurisdizionali privi della stessa legittimazione all'azione. Non v'è

chi non veda come il Sistema MUOS sia funzionalmente e direttamente collegato alla politica ed alle strategia bellica degli U.S.A., la quale si muove autonomamente, esercitando la propria sovranità, e non limitandosi ai soli scopi previsti dall'art. 5 del Trattato NATO, ma soprattutto collocandosi al di fuori dei limiti previsti dall'art. 11 cost., il quale sancisce il principio fondamentale della pace e del ripudio della guerra!

Il Trattato (o Accordo che sia) che riguardi la realizzazione di un impianto il cui uso non può essere impedito in occasione di eventi bellici nei quali l'Italia non è ufficialmente coinvolta - anche quando questi esulino dai limiti stabiliti dall' art. 11 della Costituzione Repubblicana e dall'art. 5 del trattato Nord Atlantico - , non sarebbe pertanto autorizzabile dal Parlamento, neanche ai sensi dell'art. 80 della Costituzione stessa, essendo contrario a principi costituzionali fondamentali. Si evidenzia l' illegittimità per incostituzionalità - relativa alla violazione degli artt. 80, 87 ed 11 della Costituzione- dell'Accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 che inficia il procedimento autorizzatorio del M.u.o.s.

### **SULLA DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il fumus è ampiamente provato

Quanto al periculum, gravissimo è il danno che discenderebbe dalla prosecuzione dei lavori. Infatti, da un lato, si esporrebbe la popolazione ad un rischio per la salute e l'incolumità fisica, inoltre si produrrebbe un grave danno ambientale e l'aggravamento di eventuali danni subiti dal Governo Statunitense per aver iniziato i lavori confidando nella validità delle autorizzazioni ricevute. Infine si renderebbe maggiormente gravosa la riduzione in pristino.

Alla luce delle superiori considerazioni, non v'è dubbio che gli effetti nocivi e pregiudizievoli sia sulla salute e sull'incolumità degli esseri umani, sia

sull'ambiente e sul paesaggio, prodotti dalla permanenza dell'efficacia degli atti impugnati sono gravissimi ed irreparabili, non foss'altro che per i rischi "potenziali", già accertati in sede di verifica; rischi che le Autorità competenti sono obbligate a prevenire adottando provvedimenti appropriati in conformità al principio di precauzione (v. in questi termini TRIB. CE, Seconda Sezione ampliata, 26.11.2002, T-74/00 Artegodan) e facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di questi valori ed interessi su qualunque altro interesse (economico e non).

### **SI CHIEDE**

Che l'Ecc. mo Tribunale adito:

- in via preliminare, voglia sospendere l'esecuzione dei provvedimenti in epigrafe impugnati, e nel merito, annullare i provvedimenti impugnati.

Nel merito :

- Dichiarate il difetto di competenza ed attribuzione del Ministero della Difesa, la sua carenza di legittimazione al contraddittorio, di interesse, e di attribuzione di poteri costituzionalmente allo stesso assegnati.

- Dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale denunciata di contrasto della norma di cui all'art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, come modificata dall'art. 39 D.L. n. 69/2013, nel testo coordinato con la legge di conversione n. 98/2013., con gli artt. 9 e 117 1 comma. Cost, in quanto anche in conflitto con i principi generali di grande riforma economico sociale a fondamento dell'art. 131 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), contenente i principi e la disciplina generale di tutela dei beni paesaggistici, nonché con la Convenzione europea del Paesaggio, ratificata in Italia con L. n. 14/2006.

- in via istruttoria si chiede che l'Ecc. mo Tribunale voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio e/o verifica al fine di :



A.1 verificare : - la conformità dell'impianto MUOS attraverso l'adozione di una nuova rigorosa procedura di simulazione del campo elettromagnetico irradiato, corredata da una piena e documentata informazione sul codice di simulazione che viene utilizzato, sull'algoritmo alla base di tale codice, sui dati di ingresso al codice, sulle caratteristiche del segnale emesso, sulle proprietà riflettenti del terreno e di eventuali superfici interessate, sulle ipotesi semplificative eventualmente adottate.

A.2 verificare:- In modo analogo, gli effetti elettromagnetici negli aeroporti interessati, in particolare in quello di Comiso, e per gli aeromobili che attraversino il fascio elettromagnetico irradiato dai riflettori parabolici.

B.1 accertare:- gli effetti biologici delle radiazioni generate dall'impianto Muos, attraverso stime e valutazioni dirette di colture cellulari e osservazione delle eventuali alterazioni, con un approccio di tipo biomedico aggiornato alle conoscenze scientifiche più recenti;

B.2 accertare:- gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto Muos, sulla flora e la fauna della R.N.O. – Sughereta di Niscemi, attraverso il monitoraggio delle specie direttamente disturbate dalle emissioni, nonché le conseguenze sull'intero ecosistema;

C. verificare:- il contributo aggiuntivo dato dalle emissioni dei gruppi di produzione elettrica per il funzionamento del Muos sulla base di motori a ciclo diesel, di cui non si hanno informazioni;

D. accertare:- il rischi derivante da un eventuale sisma e gli effetti di questo sulle antenne dell'impianto M.U.O.S., atteso che l'area d'intervento ricade in zona sismica II categoria.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale disporre l'acquisizione di ogni altra informazione o documento che riterrà utile ai fini della decisione anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che il c.u. versato è pari ad € 660,00.

Ha collaborato a quest'atto la dott.ssa Francesca Cinquerrui

Palermo 04.11.2013

**Avv. Rossella Zizza**

**Avv. Roberto De Petro**